



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA AGGREGAZIONE IN DEROGA TRA I COMUNI DI CASSANO SPINOLA E GAVAZZANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E SERVIZI - APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino		X
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	MASSONE Alessia	X	
9	FIRPO Gian Carlo	X	
10	FRISONE Mattia	X	
	Totali	9	1

Assiste l'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto premesso in merito al precedente punto posto all'ordine del giorno, concernente l'attivazione delle procedure per l'avvio della fusione tra il Comune di Cassano Spinola e Gavazzana;

Atteso che:

- alla luce delle esposte considerazioni, stante la forte difficoltà del momento, sia sotto il profilo istituzionale che per l'aggravarsi continuo della situazione finanziaria dei piccoli enti, sempre più fragili e meno adeguati a dare risposte alle sfide di ogni giorno, e per l'esperienza avuta con la disciolta Convenzione quadro siglata in data 19.12.2012 tra i Comuni contigui di Cassano Spinola, capo convenzione, Gavazzana, Sardigliano e Villalvernia, "collinari", con una popolazione complessiva di 3470 abitanti, riferiti ai dati ISTAT del 31.12.2010, prima della scadenza naturale, unanimemente concordata e deliberata da n. 3 Comuni (Cassano Spinola, Gavazzana e Villalvernia, in conformità al disposto dell'art. 8 della convenzione che richiede l'approvazione dei 2/3), le Amministrazioni comunali di Cassano Spinola e Gavazzana, hanno maturato la convinzione che si debba guardare al futuro con una visione di coesione e collaborazione piena, che dia vita a forme di gestione più strutturate, come, nel caso in particolare, la fusione, unica soluzione, in grado di dare risposte adeguate ai bisogni del piccolo ente e della collettività addivenendo
- con il processo di riforma in atto che ha ad oggetto i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), negli ultimi anni, il legislatore nazionale è intervenuto in diverse occasioni, offrendo soluzioni che si impongono quale strumento per contenere le spese degli enti locali e per razionalizzare il sistema,
- difatti, le manovre finanziarie, a partire dal DL n. 78/2010, orientano le scelte degli enti locali, di piccola dimensione demografica, verso forme di associazionismo intercomunale obbligatorie delle funzioni, nelle forme della convenzione, dell'unione e dell'aggregazione dei comuni tramite fusione;

Richiamato, in proposito, il comma 1, lett. A) dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante, con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito il co. 28, dell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, fornisce l'elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni da svolgere obbligatoriamente in forma associata:

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione*
- h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) *i servizi in materia statistica.*

Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' stabilite dal succitato art. 14, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Richiamato il comma 31-ter dell'art. 14 del D..l. 78/2010 e s.m.i comportanti svariati, ai sensi del quale i Comuni interessati assicurano l'adempimento delle disposizioni disciplinati il processo di associazionismo obbligatorio:

- a) entro il 1.01.2013, con riguardo a tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;
 - al 30.09.2014 con riguardo a ulteriori tre funzioni,
 - al **31.12.2015** tutte le restanti 5 funzioni;

Richiamate,altresi:

la legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" con cui sono stati individuati gli ambiti ottimali, per aree omogenee ed i relativi limiti demografici minimi, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte costituendo le basi per la realizzazione di un processo di riordino degli enti locali, comprendente, tra l'altro, il superamento delle Comunità montane::

- la legge regionale 14/3/2014, n. 3: "Legge sulla montagna" che tratta in parte il tema dell'associazionismo, prevedendo disposizioni integrative per le unioni montane di comuni oltre che la possibilità di concedere deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 6 della L.R. 11/2012, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti;

Considerato che ad oggi, sono in vigore le convenzioni per la gestione associata delle seguenti funzioni:

- *polizia municipale e polizia amministrativa locale; tra i Comuni di Novi Ligure, capo convenzione, Cassano Spinola, Gavazzana, Sardigliano, Pasturana e Villalvernia (convenzione stipulata in data 8.06.2013, in corso di rivisitazione per la non completa applicazione);*
- *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; tra i Comuni di Cassano Spinola, capo fila, Carezzano, Gavazzana, Sant'Agata Fossili, Sardigliano e Villalvernia (convenzione stipulata in data 30.03.2013);*
- è risultato vano ogni successivo tentativo di associazionismo, con i Comuni confinanti;

Dato atto, inoltre che i Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, risultano, altresì, interclusi tra Comuni, che hanno manifestato, in più incontri, la loro non disponibilità all'associazionismo e formalizzata per iscritto dalla maggioranza degli stessi;

Atteso che, nelle more della definizione del procedimento di Fusione che si è inteso avviare, con la deliberazione n. 17 adottata in data odierna, fatto naturalmente salvo l'esito del referendum popolare, del tutto incerto, è intento delle Amministrazioni di Cassano Spinola e Gavazzana, continuare nella strada dell'associazionismo mediante la forma organizzativa della convenzione, con la costituzione di uffici unici, per la gestione di tutte le funzioni e servizi di spettanza dei Comuni;

Visto l'art.7 (Requisiti di aggregazione) della legge regionale del Piemonte n. 11 del 28.09.2012, ai sensi del quale:

1.I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:

- a) *appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;*

b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:

- 1) area montana: tremila abitanti;*
- 2) area collinare: tremila abitanti;*
- 3) area di pianura: cinquemila abitanti.*

2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.

3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.

4. La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.

5. La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.

6. Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 8-1141-Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012: "Disposizioni organiche in materia di enti locali" - Art. 7, comma 3, della L.R. 3/2014: "Legge sulla montagna". Approvazione nuovi criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione;

Considerato che a norma del disposto della su citata deliberazione G.R. n. 8-1141/2015:

1. la deroga è richiesta quando la proposta associativa prevede un limite minimo demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (l.r. 11/2012; l.r.3/2014) ed in particolare: 3000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina, 5000 abitanti per le aggregazioni di pianura.

2. la deroga è concedibile per le sole aggregazioni formate da almeno 3 comuni. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui 2 comuni si trovino completamente interclusi tra altri non obbligati o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi.

Ugualmente tale requisito non è richiesto qualora i comuni richiedenti abbiano avviato con atti formali un progetto di fusione corrispondente alla forma associativa proposta.

3. e' necessario che la proposta associativa sia formata da comuni CONFINANTI. Tale requisito è eccezionalmente derogabile nel caso in cui i comuni si trovino completamente interclusi tra altri non obbligati o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi.

4. ogni richiesta di deroga ai requisiti minimi di aggregazione deve essere accompagnata da studi di fattibilità mirati a dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si sta proponendo, al fine di testimoniare la reale efficacia ed efficienza. A tal fine il progetto deve essere corredato da:

- dotazione organica, organigramma e piano occupazionale (per Unioni di comuni e Unioni montane);
- entità delle risorse economiche trasferite;
- Individuazione dei beni strumentali messi a disposizione da ciascun comune ed a supporto della gestione associata;
- articolazione dei presidi sul territorio;
- articolazione oraria del personale messo a disposizione della forma associativa, intesa come tempo lavoro/funzione;
- i criteri di deroga sopra sintetizzati, valevoli per tutte le forme associative, non sono applicabili per la funzione sociale, per la quale si prevede un'unica possibilità di rilascio di deroga ai limiti minimi demografici quando tali limiti siano coincidenti con il distretto

sanitario, raggiungibili anche attraverso la stipula di convenzioni tra forme associative e/o con singoli comuni;

5. la richiesta di deroga deve essere avanzata, in nome e per conto dell'aggregazione, a firma dal legale rappresentante della stessa e, in particolare, da parte del sindaco del comune capofila nel caso di convenzione ovvero da parte del presidente, nel caso di Unione;

- il regime delle deroghe deve avere comunque carattere di eccezionalità e deve essere ispirato alla ratio di ricercare, nel tempo, il raggiungimento del livello ottimale conforme ai requisiti di legge;

- la deroga da parte della Regione sarà accordata ovvero negata, sulla base delle risultanze istruttorie eseguite nell'ambito del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali, competente per materia;

- in relazione all'attività istruttoria svolta dal Settore Rapporti con le Autonomie locali, la stessa comporterà la possibilità di richiedere chiarimenti ed elementi integrativi rispetto a quanto dichiarato in sede di richiesta di deroga;

- l'aggregazione proposta, in attesa della risposta regionale in ordine alla concessione o meno della deroga richiesta, potrà comunque operare;

- il provvedimento di concessione della deroga sarà identificato con l'inserimento della forma associativa interessata nell'ambito della Carta delle forme associative del Piemonte, per contro il diniego sarà formalizzato con deliberazione della Giunta regionale;

- la concessione della deroga avrà validità ex tunc; per contro, qualora la deroga non sia concessa, al fine di salvaguardare la funzionalità dell'aggregazione, sarà concesso un periodo temporaneo fino ad un massimo di tre mesi per consentire all'aggregazione l'adeguamento ai requisiti ovvero la trasformazione in una diversa forma associativa;

- il procedimento di valutazione delle richieste di deroga dovrà concludersi entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

Dato atto che a norma del disposto della su citata deliberazione della Giunta Regionale n. 8-1141/2015, sussistendo il presupposto di cui al punto 2, ultimo periodo, **avendo avviato con atto formale un progetto di fusione corrispondente alla forma associativa proposta:**

- sarà inoltrata, alla Regione Piemonte, richiesta di deroga ai requisiti di aggregazione, di cui alla L.R. n. 11/2012, a cura del Sindaco del Comune di Cassano Spinola, capo convenzione;

- l'aggregazione proposta, in attesa della risposta regionale in ordine alla concessione o meno della deroga richiesta, potrà comunque operare;

Visto lo schema di convenzione quadro per la gestione associata, temporanea, delle funzioni tra i Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana redatto dal Segretario comunale, titolare della convenzione di segreteria i Comuni medesimi, allegata alla presente per diventare parte integrante e sostanziale;

Visto il relativo studio di fattibilità mirato a dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si sta proponendo in deroga al numero minimo di Comuni associati (tre) e al limite demografico minimo per i comuni collinari (3.000 abitanti), da inoltrare alla Regione Piemonte, a corredo della richiesta di deroga;

Attesa la necessità di giungere a tale forma aggregativa, in considerazione delle innumerevoli difficoltà a livello organizzativo-gestionale degli innumerevoli adempimenti istituzionali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario comunale e dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.9 contrari n. 0 ,astenuti n.0 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare la proposta di aggregazione, in deroga, tra i Comuni di Cassano Spinola, capofila e Gavazzana, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, co. 27 della L. 122/2010 e s.m.i che non costituiscono oggetto di separate convenzioni in essere, oltre a tutte le funzioni e servizi di spettanza dei Comuni per le motivazioni e le finalità esplicitate in narrativa e nello schema di convenzione quadro all'esame;
3. Di approvare:
 - la relativa convenzione quadro, allegata alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale;
 - lo studio di fattibilità al progetto di aggregazione, in deroga, di cui alla convenzione quadro;
4. Di conferire mandato al Sindaco del Comune di Cassano Spinola:
 - quale rappresentante legale del Comune di Cassano Spinola per la stipula della convenzione quadro;
 - quale rappresentante legale dell'ente capofila, per l'inoltro della richiesta di deroga ai requisiti minimi della presente aggregazione;
5. Di dare atto che la Convenzione quadro:
 - in attesa della risposta regionale in ordine alla concessione o meno della deroga richiesta, sarà operativa a far data dal 1.09.2015,
 - è "aperta" all'ulteriore e successiva adesione di altri Comuni che ne condividano le finalità come meglio specificato all'art. 10 della convenzione allegata;
 - la gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dagli accordi e/o disciplinari tra i Comuni aderenti, come previsto all'art. 5 della convenzione medesima;
5. Di Dare atto, che ad oggi, sono in vigore le convenzioni relative alle seguenti funzioni fondamentali di cui all'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 e s.m.i.:
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale; tra i Comuni di Novi Ligure, capo convenzione, Cassano Spinola, Gavazzana, Sardigliano, Pasturana e Villalvernia;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; tra i Comuni di Cassano Spinola, capo fila, Carezzano, Gavazzana, Sant'Agata Fossili, Sardigliano e Villalvernia,
6. Di dare mandato al segretario comunale, con la collaborazione dei responsabili di Area, per quanto di competenza, per ogni adempimento conseguente, nel rispetto gli indirizzi della conferenza dei sindaci;
- 7.. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, co. 4° del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, con voti favorevoli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì 03/08/2015

Visto: Il Sindaco
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03/08/2015 all'Albo Pretorio online nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03/08/2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa
